

## Le modifiche “ad personam” dello Statuto dell’Unione Italiana

Scritto da Silvano Zilli

Martedì 06 Aprile 2010 19:20 -

---

L’Assemblea dell’Unione Italiana, alla sua XIV sessione ordinaria, tenutasi il 30 marzo 2010 a Dignano, ha approvato (con 41 voti a favore, 7 contrari e 3 astenuti) la proposta di “Modifiche allo Statuto dell’Unione Italiana” (“La Voce del Popolo” del 1° aprile 2010, “Un modello che esalta l’unitarietà. Dignano, l’Assemblea dell’Unione Italiana vara la riforma elettorale. Un’unica lista di candidatura per i presidenti dell’UI e della Giunta” a firma di Ilaria Rocchi).

In riferimento al testo delle modifiche approvate ci permettiamo di riportare soltanto alcuni cambiamenti organici (e specificatamente in merito all’elezione diretta del presidente dell’Unione Italiana e del presidente della Giunta esecutiva e alle loro rispettive competenze) con alcune nostre osservazioni e considerazioni. Presentare, analizzare e considerare tutti i cambiamenti approvati allo Statuto dell’Unione Italiana, oltre a comportare molto tempo, ci porterebbe a scrivere troppe pagine, ma se sarà opportuno lo faremo ben volentieri in futuro.

1. L’elezione diretta del presidente dell’Unione Italiana e del presidente della Giunta esecutiva. Ai sensi dello Statuto, sia il presidente dell’Unione Italiana sia il presidente della Giunta esecutiva sono “eletti mediante suffragio diretto, libero e segreto, da parte dei soci effettivi dell’Unione Italiana, in conformità al Regolamento elettorale approvato dall’Assemblea, contestualmente alle elezioni per il rinnovo dell’Assemblea dell’Unione Italiana” (articoli 35 e 42).

Le modalità d’elezione delle due cariche vengono prescritte dal nuovo articolo 71, inserito quale ultima disposizione dello Statuto, che recita: “La candidatura del presidente dell’Unione Italiana e del presidente della Giunta esecutiva dell’Unione Italiana, avviene come segue: il candidato a presidente dell’Unione Italiana e il candidato a presidente della Giunta esecutiva dell’Unione Italiana devono candidarsi congiuntamente. La proposta di candidatura della Lista così formata (di seguito: Lista) deve indicare le rispettive funzioni a cui concorrono i due candidati. Se il candidato a presidente dell’Unione Italiana è membro effettivo dell’Unione Italiana con residenza in Croazia, il candidato a presidente della Giunta esecutiva dell’Unione Italiana deve essere membro effettivo dell’Unione Italiana con residenza in Slovenia, o viceversa. La Lista deve essere corredata da almeno 100 firme di sostegno di soci effettivi dell’Unione Italiana, di cui almeno 20 devono essere di soci effettivi dell’Unione Italiana residenti in Slovenia. La circoscrizione elettorale in cui si votano le Liste è rappresentata dall’insieme di tutte le circoscrizioni elettorali delle Comunità degli Italiani affiliate all’Unione Italiana. L’elettore esprime il proprio voto a favore di un’unica lista. Risulta eletta la Lista che ottiene il maggior numero di voti nella circoscrizione elettorale”.

Non esiste in nessun’altra parte al mondo un sistema elettorale che prescrive la candidatura di due persone a due funzioni distinte con competenze differenti quali candidati di un’unica Lista di candidatura. È un “dato di fatto” che esistono candidature singole ad un’unica funzione (quali sono le elezioni presidenziali nei vari Stati) oppure candidature singole ad un’unica funzione assieme al proprio sostituto/ai propri sostituti (quali sono le elezioni dirette dei presidenti delle regioni o dei sindaci delle città e dei comuni). Se l’intento era di salvaguardare il principio della territorialità, allora ciò poteva essere fatto disgiungendo le singole candidature (ognuna per la singola carica) e prescrivendo l’elezione del candidato che ottiene il maggior numero di consensi per la rispettiva funzione alla quale si è candidato e, consequenzialmente, l’elezione del candidato che ottiene il maggior numero di voti per l’altra funzione ma residente nell’altro Stato. Le candidature congiunte o disgiunte comportano necessariamente anche delle conseguenze. Nel nostro caso, trattandosi di candidature congiunte per due funzioni distinte con competenze differenti, si pone la questione: qualora uno dei due candidati eletti “assieme” dovesse rassegnare le proprie dimissioni, oppure per qualche altra ragione dovesse rinunciare

## Le modifiche “ad personam” dello Statuto dell’Unione Italiana

Scritto da Silvano Zilli

Martedì 06 Aprile 2010 19:20 -

---

alla funzione, cosa succede? Stando allo Statuto testè approvato, vengono indette le elezioni per le due funzioni in modo congiunto. E ciò risulta giusto, corretto, normale ai consiglieri dell’Assemblea dell’Unione Italiana che hanno approvato le modifiche allo Statuto?

Ma, non è tutto. Mentre nello Statuto è prevista la funzione del vicepresidente della Giunta esecutiva, che non viene eletta direttamente (il che è già di per sé un “non senso”, dato che il buonsenso impone che tale funzione andava abbinata assieme alla funzione del presidente della Giunta esecutiva nell’elezione diretta), la funzione di sostituto del presidente dell’Unione Italiana non esiste e quindi giustamente ci si pone la domanda: chi subentra al presidente dell’Unione Italiana in caso di suo impedimento? A tale quesito, posto dal consigliere di Sissano, Paolo Demarin, l’attuale presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana e proponente delle modifiche allo Statuto, Furio Radin, ha risposto che: “tale compito spetterebbe al presidente dell’Assemblea” e “questo sarà uno dei punti da inserire in una successiva modifica dello Statuto” (già, come se le modifiche allo Statuto vadano fatte ad ogni seduta dell’Assemblea, per riparare i suoi pastrocchi!). Quindi, stando così le cose, ci troviamo con delle elezioni dirette dei massimi rappresentanti della Comunità Nazionale Italiana, dalle modalità “artefatte”, inesistenti in tutto il mondo e cioè: una Lista di candidatura, con due candidati che si candidano a due funzioni distinte con competenze differenti e i loro sostituti che non vengo eletti direttamente, ma vengono nominati in seno all’Assemblea (uno alla funzione di presidente dell’Assemblea e che poi dovrebbe essere anche il sostituto del presidente dell’Unione Italiana e l’altro alla funzione di vicepresidente della Giunta esecutiva). Come mai si è ritenuto opportuno preparare e far approvare, a 13 giorni dall’ultima data utile per l’indizione delle elezioni ordinarie dell’Unione Italiana, una soluzione del genere? Evidentemente, la soluzione adottata denota un’insicurezza degli attuali presidenti dell’Unione Italiana. Essi ritengono, in tal modo, di cogliere impreparati eventuali altri concorrenti, di mettere in difficoltà eventuali altri rivali, che non hanno avuto l’opportunità di gestire come loro per vent’anni decine di milioni di euro destinati alla Comunità Nazionale Italiana, che non godono della loro visibilità, che si sono costruiti durante il loro “Ventennio”. Tenuto conto del fatto poi che nelle ultime tornate elettorali ambedue gli attuali presidenti dell’Unione Italiana si sono visti dimezzato il proprio consenso elettorale (e per di più uno di loro è stato “trombato” dal proprio elettorato alle ultime elezioni sia per il Consiglio della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana sia per il Consiglio comunale di Capodistria, e comprensibilmente temeva di fare la stessa fine qualora la sua elezione sarebbe dipesa soltanto dalla sua circoscrizione elettorale di Capodistria per le prossime elezioni dell’Unione Italiana), probabilmente hanno ritenuto opportuno unire le loro forze (candidarsi insieme) e allargare la base elettorale a tutta la Comunità Nazionale Italiana per poter racimolare qualche voto in più al fine di continuare indisturbati la loro politica del tornaconto personale, infischandosi altamente degli interessi generali della Comunità Nazionale Italiana; e tale modalità d’elezione diretta rispecchia esattamente i loro propositi, cucita com’è a loro misura e necessità per rimanere dirigenti della Comunità Nazionale Italiana “vita natural durante”. Cogliamo l’occasione per suggerire ai due presidenti la denominazione della loro futura Lista di candidatura: “UI – Uniti dall’Interesse”.

Ma, non è tutto. Tale modello d’elezione diretta dei due presidenti creerà uno smacco politico a tutta la Comunità Nazionale Italiana, avendo presenti i dati relativi al numero degli iscritti negli elenchi elettorali della Comunità Nazionale Italiana (oltre 34.550) e all’affluenza alle urne (del 32,61% alle ultime elezioni) che, conseguentemente, incidono sulla rappresentatività dei candidati eletti, ossia sulla loro effettiva legittimità. Avendo presenti tali dati e facendo una previsione quanto più rosea dell’elezione diretta dei due presidenti dell’Unione Italiana, così

com’è stata concepita e approvata dall’Assemblea, possiamo già oggi dedurre che gli eletti potranno contare su un consenso elettorale che metterà in serio dubbio sia la loro rappresentatività sia la loro legittimità in confronto al numero degli iscritti negli elenchi elettorali. Naturalmente, gli attuali due presidenti non hanno mai tenuto conto di ciò, e non lo faranno nemmeno in futuro, ma continueranno a sbandierare le percentuali relative al numero dei votanti per dimostrare i loro falsi “plebisciti” elettorali. In fin dei conti, i “nostri” due “personaggi” anche con una manciata di voti sarebbero pur sempre contenti di continuare a ricoprire le funzioni che da oltre 20 anni ricoprono, trasformando la loro funzione in professione, indipendentemente dal sempre più esiguo numero di preferenze elettorali che riescono a racimolare (in modo tutt’altro che corretto) e indipendentemente dal sempre più marcato astensionismo e dalla sempre più evidente disaffezione degli appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana alle elezioni sia dell’Unione Italiana sia parlamentari. Il tutto condito con il silenzio stampa da parte de “La Voce del Popolo”, l’unico quotidiano in lingua italiana in Croazia e Slovenia.

Per concludere questo primo punto, basta dire che per promuovere una riforma elettorale seria e responsabile si doveva procedere come proposto dalla Comunità degli Italiani di Rovigno, ovvero inserire nei propri programmi elettorali la riforma elettorale e poi procedere, dopo le elezioni, con una consultazione di tutto l’elettorato, dando la possibilità a tutti d’esprimersi sulle varie questioni (numero degli iscritti negli elenchi elettorali, circoscrizioni elettorali e ripartizione dei seggi nell’Assemblea, partecipazione attiva dell’elettorato, elezione diretta o meno di alcune cariche, ecc.), e poi valutare e proporre delle serie e responsabili modifiche allo Statuto e al Regolamento elettorale dell’Unione Italiana. Ma così non è stato fatto! E non è stato fatto per un tornaconto personale degli attuali presidenti dell’Unione Italiana, che ormai pur di rimanere “in sella” modificano anche lo Statuto dell’Unione Italiana a proprio piacimento, ossia “ad personam”. E così arriviamo anche al secondo punto, relativo alle competenze dei due “personaggi”.

2. Competenze del presidente dell’Unione Italiana e del presidente della Giunta esecutiva prescritte dallo Statuto.

L’articolo 35 dello Statuto prescrive che :

-“il presidente dell’Unione Italiana rappresenta istituzionalmente l’Unione Italiana in Croazia, Slovenia, Italia e all’estero, è garante del rispetto dello Statuto dell’Unione Italiana, del corretto funzionamento dell’Unione Italiana, dell’unitarietà della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia e del mantenimento della cultura e dell’identità dei suoi appartenenti”;

-“il presidente dell’Unione Italiana ha cura dei rapporti con la parte esodata della nostra Comunità e con altre etnie nei territori in cui storicamente risiede”;

-“egli rappresenta l’Unione, congiuntamente al presidente della Giunta esecutiva, nell’ambito delle competenze stabilite dal presente Statuto”;

-“il presidente dell’Unione Italiana promulga gli atti, le decisioni e le delibere emanati dall’Assemblea, indice le elezioni ordinarie e suppletive”.

Che dire? Trattasi di competenze cucite a regola d’arte dal e per l’attuale presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Furio Radin. Esprimono la sua smodata voglia di primeggiare, ma anche e soprattutto la sua poca o nulla responsabilità verificabile. E poi fa ridere la competenza del promulgare gli atti (competenza dei Presidenti degli Stati), che sta a significare “apporre la propria firma” sugli atti, dato che non viene prevista la competenza di non promulgarli e il procedimento susseguente in tal caso.

L’articolo 42 dello Statuto prescrive che :

## Le modifiche “ad personam” dello Statuto dell’Unione Italiana

Scritto da Silvano Zilli

Martedì 06 Aprile 2010 19:20 -

---

- “il presidente della Giunta esecutiva guida e rappresenta la Giunta”;
- “rappresenta l’Unione, congiuntamente al presidente dell’Unione Italiana, per quanto riguarda gli aspetti esecutivi, nell’ambito delle competenze e dei limiti stabiliti dal presente Statuto e in conformità agli indirizzi e alle decisioni dell’Assemblea;
- “il presidente della Giunta convoca e presiede le sedute della Giunta, ne stabilisce l’ordine del giorno, ne guida e coordina le attività” e “sovrintende e controlla le funzioni dei Servizi amministrativi”.

Che dire? Trattasi di competenze sottratte, diminuite per il presidente della Giunta esecutiva, almeno per quanto riguarda la rappresentatività. Esprimono la sua defraudata voglia di primeggiare, e la sua quasi totale responsabilità civile e penale a nome e per conto dell’Unione Italiana. Quindi, sebbene ambedue i presidenti si candidino assieme, su un’unica Lista, e assieme ottengano il consenso elettorale, uno (il presidente dell’Unione Italiana) rappresenta istituzionalmente l’Unione Italiana in tutto il mondo e nei confronti di tutti (i vivi e i morti) mentre l’altro (il presidente della Giunta esecutiva) rappresenta l’Unione Italiana “per quanto riguarda gli aspetti esecutivi” (!?). Una soluzione che “de facto” e “de iure” annulla la cosiddetta “diarchia” (esistente dal 1991 ad oggi) e cambia l’assetto istituzionale dell’Unione Italiana.

Evidentemente, la posizione attuale del presidente della Giunta esecutiva, Maurizio Tremul, è tale (debolissima!) al punto da accettare anche il compromesso non solo di essere la seconda, ma perfino la terza carica dell’Unione Italiana (la prima, indiscussa carica sarà il presidente dell’Unione Italiana – ossia Furio Radin; la seconda carica sarà il presidente dell’Assemblea, dato che avrà la competenza di sostituire il presidente dell’Unione Italiana anche se non eletto direttamente; la terza carica sarà il presidente della Giunta esecutiva – ossia Maurizio Tremul).

Il tutto solo e soltanto per poter superare temporalmente il loro “Ventennio” dirigenziale.

Stando così le cose, e dopo aver preso in considerazione soltanto due aspetti del nuovo Statuto dell’Unione Italiana, non ci rimane che concludere con la seguente osservazione: com’è noto, il potere non sta tanto nell’esercizio della sua forza, ma nel consenso dei dominati (nel nostro caso dei consiglieri radiniani e tremuliani) alla propria subordinazione.